

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO MEDICI SPECIALIZZANDI**

### **RECLUTAMENTO AI SENSI DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18**

Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm. e ii ha stabilito la possibilità di reclutamento dei medici specializzandi.

In particolare, il Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. “Milleproroghe 2025” ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'art. 2 bis comma 1 lettera a) e comma 3 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 nonché le disposizioni di cui all'art. 2 ter commi 1 e 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e le disposizioni di cui all'art.2 quinquies, comma 4 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

**L'art.2 bis, comma 1, lett. a) - Incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a 6 mesi** - stabilisce che le aziende ed enti del SSN possono avvalersi di specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. I medici specializzandi così reclutati restano iscritti alla scuola di specializzazione e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta.

**L'art. 2 ter incarichi individuali a tempo determinato per la durata di 6 mesi** stabilisce che le aziende ed enti del SSN possono conferire incarichi individuali a tempo determinato per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Gli specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Per consentire agli specializzandi di comunicare il conferimento di tali incarichi è stato predisposto il seguente [Modulo per dichiarazione incarico](#) (da inviare ad [altaformazione@unige.it](mailto:altaformazione@unige.it))

**L'art. 2 quinquies, comma 4** stabilisce la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

Per consentire agli specializzandi in Pediatria di comunicare il conferimento di tali incarichi è stato predisposto il seguente [Modulo per dichiarazione incarico sostituzione Pediatria](#) (da inviare ad [altaformazione@unige.it](mailto:altaformazione@unige.it))

### **RECLUTAMENTO AI SENSI DEL D.L. 30/3/2023 n. 34 art.12**

L'art. 12 D.L. 30/3/2023 n. 34 e ss.mm.e ii, stabilisce che i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, fino al 31 dicembre 2026, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale, o strutture private o libero professionali, per un massimo di 8 ore settimanali.

Inoltre, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.

segue ➡

## **FORMAZIONE SPECIALISTICA A TEMPO PARZIALE AI SENSI DELLA LEGGE 145/2018 (DECRETO CALABRIA)**

L'Università di Genova ha sottoscritto con le Regioni sottoindicate l'accordo per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della L. 145/2018, per consentire alle Aziende sanitarie regionali, accreditate per la tipologia di Scuola, di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale gli specializzandi iscritti a partire dal secondo anno di corso.

Regione Liguria  
Regione Friuli-Venezia Giulia  
Regione Lombardia  
Regione Molise  
Regione Piemonte  
Regione Sicilia  
Regione Toscana  
Regione Valle d'Aosta  
Regione Veneto  
Provincia Autonoma di Trento

L'assunzione può essere effettuata fino al **31 dicembre 2026** dalle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale o di strutture private accreditate.

Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del diploma, anche se la struttura sanitaria non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra Scuola di specializzazione della medesima tipologia (Legge 29/04/2024 n. 56 art 44 quater "Modifiche art 1 comma 548bis legge 145/2018").

La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che, oltre al tutoraggio, devono garantire la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione, da inviare al Direttore della Scuola di specializzazione almeno 10 giorni prima della data di fine dell'anno di corso, **sostituisce la prova d'esame di profitto annuale** per il passaggio all'anno successivo o per l'ammissione all'esame finale.

Il Mur con nota del 08.07.2024 . ha chiarito che la parte di **formazione teorica** degli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria **rimane attività** prevista a livello ordinamentale e specificatamente **demandata alle Università**, che pertanto ne mantengono il potere valutativo.

Il Direttore della Scuola di specializzazione, acquisita tale certificazione dalla struttura sanitaria, provvederà alla registrazione del superamento dell'esame, con le solite modalità, entro 15 giorni dalla fine della formazione dell'anno di corso.

Gli assunti con questa modalità restano iscritti alla scuola di specializzazione, ma non percepiscono il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica.

Per consentire agli specializzandi di comunicare l'avvenuta assunzione ai sensi della Legge n. 145/2018, articolo 1, comma 548-bis è stato predisposto il seguente [modulo Dichiarazione assunzione ai sensi della Legge n. 145/2018, articolo 1, comma 548-bis](#) (da inviare ad [altaformazione@unige.it](mailto:altaformazione@unige.it) e a [specializzandi.sanita@unige.it](mailto:specializzandi.sanita@unige.it))